



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

PROCEDIMENTO F.I.G. N. 35/2017

A CARICO DEL MINORE CERESOLI DANIELE

Premesso che

- A) A seguito dell'invio, in data 27 marzo 2017, di rapporto informativo da parte del signor Michele Barbati, Direttore del Torneo "Local Tour Us Kids" svoltosi presso il "Green Club Lainate" il giorno 19 marzo 2017, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara suindicata, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Ceresoli Daniele (tessera federale n. 217855), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).
- B) In data 27 marzo 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltra il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige).

CONSIDERATO CHE

- 1) Nel citato rapporto informativo il Direttore del Torneo riferiva che, al termine della gara "Local Tour Us Kids", dopo la consegna degli scores, l'arbitro signor Damiano Gregnamin rilevava che, alla buca n. 16 par 5, il giocatore Daniele Ceresoli aveva segnato 7 colpi quando i colpi effettivi ricostruiti dallo stesso arbitro e dal compagno

di gioco Gabriele Bravin erano 8; conseguentemente il giocatore veniva squalificato per violazione della regola 6/6d.-

- 2) Il Comitato di Gara procedeva quindi alle verifiche del caso e, sentiti gli altri componenti del team e gli accompagnatori, riteneva di escludere qualsiasi volontà dolosa nella condotta del minore Daniele Ceresoli, al quale poteva essere esclusivamente rimproverata una mancata attenzione.-
- 3) Risulta inoltre che il minore Daniele Ceresoli, dopo la contestazione del presunto illecito, si è immediatamente dimostrato disponibile, mortificato e pentito della disattenzione commessa.-

Tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto Giudice Sportivo, tenuto conto delle circostanze complessive e di quanto affermato dal Direttore del Torneo e dalle altre persone interpellate (compagni di gioco e accompagnatori), ritiene non ravvisabile alcun dolo a carico del giocatore Daniele Ceresoli e conseguentemente ritiene infondata un'accusa di illecito sportivo a carico del medesimo ai sensi del Regolamento di Giustizia.-

Pertanto, il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Regolamento di Giustizia (di pronunciarsi "senza udienza e con immediatezza") dichiara il non luogo a procedere e dispone la

ARCHIVIAZIONE

del procedimento n. 35/2017.-

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Bergamo, 31 marzo 2017.-

Il Giudice Sportivo per I Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina